

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25252 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 12/09/2026

TRIBUTI:
deposito
documenti in
appello – art. 58,
decreto
legislativo n.
546/1992 -
irretroattività -
applicabilità ai
giudizi instaurati
in primo grado
dal 5.1.2024.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12602/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale
pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello
Stato

– *ricorrente* –

CONTRO

AGUGLIA LUANA MARIA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 3308/2024 della Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Calabria, pubblicata in data 19.12.2024, non
notificata;

udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Clara Sali all'adunanza
camerale dell'1.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1 AGUGLIA LUANA MARIA impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420229003811014000, lamentando l'omessa notifica degli atti
presupposti e, comunque, con specifico riguardo alla cartella di pagamento
n. 09420180006694088000, il suo annullamento ad opera della pronuncia
n. 522/2021 della CTP di Reggio Calabria.

2. La C.T.P. di Reggio Calabria, nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, accoglieva il ricorso.

3. L'A.d.E.R. proponeva appello, limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420180021452986000 e dagli avvisi di accertamento nn. TDMTDMM000906 e TD7010302226/2019, depositando documentazione comprovante la notifica dei suddetti atti.

4. La CGT di II grado della Calabria respingeva l'appello, affermando che: *«Va premesso che non può prendersi in considerazione la documentazione prodotta solo nel presente grado stante la limitazione posta dall'art. 58 D.lgvo 546/1992 con il D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ed entrato in vigore il 4 gennaio 2024. In particolare il comma 3 di detto articolo "Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.". Con riferimento alle notifiche pertanto la documentazione prodotta solo in appello non è mai ammessa, senza possibilità di valutazione del giudice sulla decisività del documento. In definitiva l'appello va rigettato».*

5. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, affidandosi ad un unico motivo.

6. Aguglia Luana Maria è rimasta intimata.

7. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale del 1.7.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo – rubricato *«Nullità della pronuncia ex art. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, letto in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»* - la ricorrente assume che i giudici di seconde cure abbiano erroneamente dichiarato inammissibile la produzione documentale compiuta in grado di appello, avendo fatto

riferimento ad una normativa sopravvenuta, non applicabile al presente giudizio. Con tale statuizione la CGT-2 avrebbe violato il disposto di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 220/2023, così come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, ritenendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 58 del D. Lgs. 546/1992 – e, pertanto, il nuovo regime preclusivo contemplato dal suo attuale terzo comma – anche all'odierno giudizio, pacificamente estraneo all'ambito di operatività della novella in oggetto. Difatti, per come emergerebbe, in modo incontestato, dagli atti di causa, il giudizio di primo grado aveva preso avvio, come attestato dalla pronuncia di prime cure, il 7 aprile 2022 (data di deposito del ricorso). Ne conseguirebbe, dunque, l'assoggettamento del successivo giudizio d'appello alla previgente versione dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992 a mente del quale: *«2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti»*. Nessuna inammissibilità inficiava, dunque, la documentazione attestante la regolare notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, la quale doveva, pertanto, essere presa in considerazione dai Giudici di seconde cure, al fine di vagliare la fondatezza del gravame.

2. Il motivo è fondato.

3. L'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato *«Nuove prove in appello»*, è stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3: *“1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delle*

deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis."

4. Risulta dagli atti di causa (ricorso e sentenza di primo grado) che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno 2022.

5. La modifica dell'art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992, ad opera del decreto legislativo n. 220/2023, si applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo, ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 5.1.2024, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, n. 36/2025, (in Gazz. Uff. 2 aprile 2025, n. 14), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2023, evidenziando che *"Così disponendo, tuttavia, la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina (come nel caso in esame), le parti, confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omissa la produzione in prime cure"* e che *"In questo modo, lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso."**"L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023."*

6. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto ammettere ed esaminare la documentazione prodotta in sede di gravame dall'appellante A.d.E.R, essendo la stessa ammissibile, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 220/2023. A tanto provvederà il giudice del rinvio.

7. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1.7.2026.

La Presidente
(Andreina Giudicepietro)